



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

(Città Metropolitana di Bari)

REGOLAMENTO ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento regola la circolazione, la fermata e la sosta nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) istituita con la Deliberazione di Giunta Comunale della quale il presente atto è parte integrale e sostanziale, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).

Articolo 2

Delimitazioni dell'area

La Z.T.L. di cui al presente Regolamento, così come individuata dall'allegata planimetria, è accessibile dai seguenti varchi:

- VARCO 1: Piazza del Lago – Via F. Netti;
- VARCO 2: Via Annunziata angolo Via Catterina;
- VARCO 3: Via Piazzolla angolo Largo Piazzolla;
- VARCO 4: Via Ladislao angolo Via De Gasperi.

Articolo 3

Disciplina generale per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L.

1. L'accesso alla Z.T.L. è permessa ai residenti nell'area costituente la Z.T.L. titolare dell'apposita autorizzazione, nonché a chi presti i servizi di cui all'art. 5.
2. L'autorizzazione è costituita da un contrassegno cartaceo rilasciato dal Comando di Polizia Locale ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Codice della Strada.
3. Nel caso in cui i varchi di cui all'art. 2 fossero sorvegliati automaticamente a mezzo sistemi informatizzati, i dati dei veicoli autorizzati dovranno essere inseriti nel relativo database.
4. All'interno della Z.T.L. è vietata la sosta. La fermata è concessa per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali l'autorizzazione viene rilasciata.
5. La fermata non dovrà comunque creare intralcio a possibili altri utenti della strada.
6. L'amministrazione Comunale, ai fini di permettere il controllo automatizzato dei varchi di accesso alla Z.T.L., richiederà ai soggetti interessati la comunicazione dei dati a ciò necessari.
7. Il transito è comunque vietato ai mezzi aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.

Articolo 4

Orario di divieto



1. L'accesso alla ZTL, durante l'arco dell'anno, è vietato dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a tutti i veicoli a motore, con la chiusura al traffico della stessa, sia mediante l'attivazione dei varchi elettronici previsti con relativo videocontrollo, sia mediante chiusura manuale a mezzo barriere mobili (transenne).
2. Per il varco n. 2 è prevista l'apertura dello stesso dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nel periodo estivo (20 maggio – 30 settembre), mentre, nel periodo invernale (1 ottobre – 19 maggio) lo stesso rimarrà aperto dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Nelle giornate festive e domenicali il varco sarà chiuso dalle ore 00,00 alle ore 24,00.
3. Per il varco n. 4 (Via Ladislao angolo Via A. De Gasperi) è vietato l'accesso dalle ore 00,00 alle ore 24,00 nelle sole giornate festive, domenicali e in occasione di manifestazioni autorizzate che richiedano tale chiusura.
4. Sono fatte salve le deroghe previste nel presente Regolamento.
5. I divieti suddetti potranno essere variati in funzioni di esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Modalità di accesso alla Z.T.L.

Nella ZTL potranno accedere esclusivamente i seguenti utenti:

1. Residenti

Ogni nucleo familiare residente, previa presentazione dell'apposita richiesta, avrà diritto a ricevere non più di un contrassegno/pass necessario a consentire il transito e la fermata momentanea per operazioni di carico e scarico bagagli, merci, mobili, ricovero del veicolo, ecc., alle seguenti condizioni:

- il cittadino dovrà essere residente anagraficamente all'interno dell'area facente parte della Z.T.L. e possedere la patente di guida;
- il veicolo dovrà essere di proprietà del residente o di un parente facente parte dello stesso nucleo familiare, posseduto a noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in usufrutto, in leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del Codice della Strada;
- il veicolo non potrà avere una massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q. e un numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente. I residenti avranno inoltre diritto ad un ulteriore pass da utilizzarsi per la conduzione di un ciclomotore o di un motociclo, alle stesse condizioni di cui sopra;
- il residente che abbia avuto accesso alla Z.T.L. potrà effettuare le operazioni di cui al punto 1) nel tempo massimo di 30 (trenta) minuti. Per operazioni che richiedano un tempo maggiore, dovrà farsi autorizzare, preventivamente, dal Comando di Polizia Locale.

2. Dimoranti e proprietari di immobili che non siano residenti

Gli appartenenti a questa categoria potranno usufruire della Z.T.L. previa presentazione dell'istanza al Comando di Polizia Locale, comunicando il tipo di veicolo e la relativa targa. Potrà essere autorizzato un solo veicolo per nucleo familiare alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al punto 1) lettere b), c) e d).

3. Autoveicoli al servizio dei titolari di contrassegno per diversamente abili

- I titolari di contrassegno per diversamente abili residenti o domiciliati all'interno della Z.T.L. hanno diritto a transitare all'interno della Z.T.L. . A tal fine dovranno presentare apposita istanza specificando targa e tipologia del veicolo utilizzato. In caso di urgenza, da documentarsi, i titolari del suddetto contrassegno potranno comunque accedere con altro veicolo, a condizione che perentoriamente entro 24 ore dal transito, presentino la documentazione giustificativa presso il Comando di Polizia Locale di Santeramo in Colle, oppure tramite mail all'indirizzo poliziamunicipale@comune.santeramo.ba.it . La mancata presentazione della documentazione giustificativa darà luogo all'avvio della procedura sanzionatoria ai sensi del Codice della Strada.
- I titolari di contrassegno per diversamente abili non residenti all'interno della Z.T.L. non possono transitare all'interno della Z.T.L., non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 506/1993 che di seguito si riporta: "La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite



dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità".

4. Assistenza medica

I residenti che a causa del loro stato di salute necessitano di apparecchiature e/o strumentazioni mediche di particolare ingombro, devono comunicare, perentoriamente, entro 24 ore dal transito, al Comando di Polizia Locale i dati del veicolo di assistenza medica a ciò utilizzato. La mancata presentazione della documentazione giustificativa darà luogo all'avvio della procedura sanzionatoria ai sensi del Codice della Strada.

5. Autocarri e mezzi d'opera

I titolari delle ditte che effettuino interventi di natura edile e/o impiantistica all'interno della Z.T.L. potranno richiedere il rilascio del *pass* per il transito e la fermata (da concordarsi con il Comando di Polizia Locale) del mezzo allo scopo utilizzato, specificando targa, marca, modello, ecc. e allegando il titolo autorizzatorio all'effettuazioni di tali lavori. Il numero e la durata di tali *pass* sarà commisurata alla durata e alla tipologia dei lavori, previa valutazione del Comando di Polizia Locale.

6. Attività produttive e commerciali

Le attività commerciali e produttive avranno diritto al transito e alla sosta strettamente necessari all'effettuazione delle operazioni di carico e scarico, così come segue:

- a. **Via F. Netti:** dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 con esclusione dei festivi e domeniche;
- b. **Via Annunziata:** con esclusione dei festivi e domeniche;
 - periodo estivo (20 maggio – 30 settembre) dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (così come da apertura varco);
 - periodo invernale (1° ottobre – 19 maggio) dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (così come da apertura varco)

7. Deroghe speciali

Sono previste speciali deroghe ai divieti previsti nella Z.T.L. nei seguenti casi:

- a. eventi che riguardino residenti all'interno della Z.T.L. quali matrimoni, funerali, traslochi, scarico di merce o materiali di notevoli dimensioni ed eventi particolarmente eccezionali da comunicare al Comando di Polizia Locale;
- b. veicoli utilizzati per manifestazioni culturali, sportive o mostre, ovvero per quali siano state rilasciate le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico su aree poste all'interno della Z.T.L.


Gli interessati dovranno munirsi preventivamente dell'apposito *pass* presso il Comando di Polizia Locale che lo rilascerà per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni o dell'evento.

Eventuali casistiche residuali, non previste nel presente Regolamento, saranno valutate dal Comando di Polizia Locale previo esame preventivo della domanda o a seguito della presentazione di apposita giustificazione, da presentarsi perentoriamente entro 24 ore dal transito nella Z.T.L. al Comando stesso, finalizzata all'interruzione del procedimento sanzionatorio.

8. Non necessitano di permessi

- a. veicoli appartenenti alle Forze di Polizia;
- b. veicoli appartenenti al Ministero della Difesa;
- c. veicoli appartenenti ai Vigili del Fuoco;
- d. veicoli di Protezione Civile;
- e. veicoli di Pronto Soccorso in servizio di emergenza;
- f. veicoli appartenenti a gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità (pubblica illuminazione, gas, energia elettrica, telefonia, acqua, fogna
- g. veicoli appartenenti alle Poste Italiane S.p.A. e ad altre ditte private che effettuino il recapito della corrispondenza;

I veicoli di servizio di cui alle lettere e), f) e g) dovranno essere riconoscibili in quanto dotati di logo aziendale apposto sul veicolo in modo ben visibile ed essere posseduti in uno dei modi di cui al



precedente art.5, punto 1), lett. b). Agli stessi è consentito l'accesso limitatamente al carico e scarico dei materiali e comunque non oltre la durata strettamente necessaria a completare l'intervento o il servizio. L'Ente/azienda dovrà essere in grado di dimostrare la condizione suddetta. Nel caso di accesso in emergenza, sarà cura dell'interessato consegnare la documentazione giustificativa al Comando di Polizia Locale, il quale si riserva la facoltà di accettarla o respingerla.

Articolo 6

Modalità di rilascio del *pass*

Per l'ottenimento del *pass* è necessario che l'istante presenti la necessaria richiesta in carta semplice sul modulo fornito dal Comune di Santeramo in Colle, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente al seguente link <http://www.comune.santeramo.ba.it/index.php?id=66> nell'area *Servizio Polizia Locale e Protezione Civile*.

Il Comando di Polizia Locale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 circa i requisiti di cui all'art. 5 e di deferire all'Autorità Giudiziaria coloro che avessero sottoscritto dichiarazioni mendaci.

Il *pass* è strettamente legato al veicolo e dovrà essere esposto in maniera visibile sulla parte anteriore del mezzo stesso al fine di permettere controlli diretti da parte degli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada. I dati in esso contenuti (targa, eventuale fascia oraria indicante il permesso di transito, data di scadenza, eventuali prescrizioni, ecc.) saranno inseriti nell'archivio elettronico, contenente i mezzi autorizzati al transito nella Z.T.L., necessario alla rilevazione degli accessi non consentiti e alle procedure sanzionatorie automatizzate conseguenti.

Articolo 7


Utilizzo – Validità – Restituzione – Rinnovo – Sostituzione del *pass*

1. Il *pass* deve essere esposto in originale.
2. Il *pass* ha validità biennale a partire dalla data di rilascio ed è legata la permanere dei requisiti che ne hanno dato origine.
3. L'esposizione di riproduzioni non dimostra il possesso dell'autorizzazione e comporta l'applicazione di cui all'art.8, salvo il configurarsi di illeciti di natura penale.
4. L'illeggibilità del *pass* è equiparata alla mancata esposizione e comporta la sanzione di cui all'art. 8;
5. L'uso improprio del *pass* sarà perseguito a norma di legge e comporterà il ritiro dello stesso.
6. E' vietata qualsiasi riproduzione del *pass* e ogni abuso sarà perseguito a norma dell'art. 482 del C.P. .
7. Il *pass* deve essere restituito al Comando di Polizia Locale alla data di scadenza e comunque qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio. La mancata restituzione è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 8.
8. Lo stesso può essere rinnovato previa restituzione di quello scaduto a condizione del permanere dei requisiti stessi.
9. Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione del *pass* nei seguenti casi:
 - a. sostituzione del veicolo autorizzato (previa restituzione del *pass* da sostituire)
 - b. deterioramento che ne causi l'illeggibilità;
 - c. furto o smarrimento (previa denuncia).

Articolo 8

Sanzioni


Le sanzioni per le violazioni al presente Disciplinare, non contemplate nel Codice della Strada e normative ad esso collegate, sono sanzionate con la somma da € 10,00 a € 90,00 con la procedura di cui all'art. 16 e ss. della Legge n. 689/1981.



Articolo 9

Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento approvato dalla Giunta Comunale, entrerà in vigore con l'apposizione della necessaria segnaletica stradale, previa emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.



CF